



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 10 Reg. Delib.

OGGETTO:	UTILIZZO RIPETITORE IN VALVARRONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE CON INWIT SPA - APPROVAZIONE SCHEMA
----------	---

L'anno duemilaventi addi DICIOOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

		PRESENTI	ASSENTI
1	Presidente FABIO CANEPARI	X	
2	Vice Presidente Vicario PIETRO PENSA	X	
3	Assessore ELIDE CODEGA	X	
4	Assessore DAVIDE IELARDI		X
5	Assessore DINO POMI	X	
	TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

OGGETTO: UTILIZZO RIPETITORE IN VALVARRONE – CONTRATTO DI CONCESSIONE CON INWIT SPA – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana nell'anno 1990, con nota prot. 2605, chiedeva al Comune di Dervio l'autorizzazione ad eseguire opere edilizie su terreni di proprietà comunale, in loc. Pratolungo al mappale n. 1907, per la posa di un ripetitore RAI, con occupazione di circa mq 208, al fine di servire i cittadini dei Comuni della Valvarrone, quali Tremenico, Sueglio, Vestreno e Introzzo;
- il Comune di Dervio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/10/1990 approvava lo schema di convenzione per la costituzione di servitù del mappale in oggetto a favore di questa Comunità Montana, e che con atto rep. 108 del 03/02/1992, registrato a Lecco il 28/02/1992 al n. 871 serie III, si è costituita tale servitù tra il Comune e la Comunità Montana con durata quindicennale eventualmente prorogabile e rinnovabile;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 163 del 19/12/2002 veniva approvato il nuovo protocollo d'intesa per il riconoscimento al Comune di Dervio di una quota pari al 50% di canone da corrisondersi a cura di Telecom Italia spa per la posa di una nuova infrastruttura per la telefonia mobile sul terreno in oggetto;
- la convenzione stipulata in data 03/02/1992 – sopra richiamata – è decaduta in data 03/02/2007 e si è prorogata annualmente con tacito rinnovo;

RICHIAMATE in proposito:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Dervio n. 91 del 30/07/2012 di approvazione della concessione in uso dell'area sita in Loc. Pratolungo, identificata catastalmente a parte della particella 1907, di proprietà del Comune di Dervio, e di approvazione del nuovo schema di Convenzione, e la cui validità era stabilita in anni 6, a tutto il 15/08/2018;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 59 del 12/09/2012 con la quale si approvava lo schema di concessione in uso dell'area sita in località Pratolungo in comune di Dervio (LC);

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 95 del 17/12/2015 con la quale:

- si prendeva atto della nota prot. n. 6648 del 28/10/2015, con la quale la Società Inwit Spa, società del gruppo Telecom Italia Spa (ora TIM spa) subentrata a quest'ultima nella gestione delle infrastrutture passive, inviava una proposta di nuovo contratto a causa delle mutate condizioni del mercato immobiliare e locativo in relazione alle infrastrutture collegate alla telefonia mobile;
- si prendeva atto della nota prot. n. 7800 dell'11/12/2015, con la quale la Società Inwit Spa inviava bozza del contratto di concessione in uso di traliccio e subconcessione di porzione di terreno;
- si dava atto che la nuova proposta risultava congrua nei termini e nelle condizioni economiche, potendosi queste ultime ritenersi ancora soddisfacenti e risultando un introito certo e garantito;
- si dava atto altresì che il mantenimento dell'infrastruttura rivestiva una primaria finalità di pubblica utilità legata alla corretta diffusione del segnale in tutta la zona della Valvarrone, che risulterebbe altrimenti priva della necessaria copertura;
- si procedeva alla approvazione ed alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso di traliccio e subconcessione di porzione di terreno;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 82 del 23/07/2018 con la quale:

- si prendeva atto della scadenza, fissato alla data del 15/08/2018, della convenzione relativa alla concessione in uso dell'area sita in Loc. Pratolungo, identificata catastalmente a parte della particella 1907, di proprietà del Comune di Dervio;
- si approvava lo schema di concessione in uso dell'area sita in località Pratolungo, identificata catastalmente a parte della particella 1907;
- si prendeva atto della durata di anni 6 della convenzione, con possibilità di rinnovo previa stipulazione di un nuovo contratto tra le parti con eventuale rinegoziazione delle condizioni in essa contenute con determinazione del canone di concessione d'uso, per ogni anno, nella misura del 50% di ogni somma incassata da Comunità Montana a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto per l'uso e la collocazione di impianti sul traliccio esistente.
- si autorizzava il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico, alla sottoscrizione del contratto di concessione in parola, sito in località Pratolungo in comune di Dervio (LC);

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 28 del 12/11/2019 con la quale:
 - si valutava, tra le proposte di rinegoziazione degli accordi contrattuali in essere sottoposte al vaglio dell'Amministrazione da parte della Società Inwit Spa, controllata da TIM Spa, particolarmente vantaggiosa e congrua sia nei termini che nelle condizioni economiche l'offerta contenete la seguente previsione:
 - canone annuo pari ad € 5.000,00 per 9 anni con rinnovo per ulteriori 9 anni e con regolazione del canone pregresso dovuto nel rispetto degli accordi precedenti fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto;
 - si riteneva opportuno procedere alla modifica delle condizioni relative alla durata contenute nella Convenzione vigente stipulata e sottoscritta da Comunità Montana e da Comune di Dervio, utili per consentire la successiva stipula del nuovo contratto di concessione in uso con Inwit Spa;
 - si approvava lo schema di Convenzione fra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e il Comune di Dervio come modificato, relativo alla concessione in uso dell'area sita in località Pratolungo, identificata catastalmente a parte della particella 1907;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Dervio n. 9 del 23/01/2020 di approvazione dello schema di convenzione modificato e relativo alla concessione in uso di porzione dell'area identificata catastalmente al C.T. del Comune di Dervio – Sez. Der. – fg. 9 particella n. 2006;

RILEVATO infine che, da una verifica catastale, è stato appurato che il traliccio ripetitore insiste effettivamente sulla particella catastale individuata al C.T. del Comune di Dervio – Sez. Der. – fg. 9 particella n. 2006 anziché sulla particella n. 1907;

DATO atto che la nuova proposta risulta congrua nei termini e nelle condizioni economiche e pertanto conveniente per la Comunità Montana;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione del contratto di concessione con la Società Inwit Spa alle nuove condizioni descritte;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;



Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di Legge

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto descritto nella deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 28 del 12/11/2019 con la quale, tra l'altro, si valutava, tra le proposte di rinegoziazione degli accordi contrattuali in essere sottoposte al vaglio dell'Amministrazione da parte della Società Inwit Spa, controllata da TIM Spa, particolarmente vantaggiosa e congrua sia nei termini che nelle condizioni economiche l'offerta contenete la seguente previsione:
 - canone annuo pari ad € 5.000,00 per 9 anni con rinnovo per ulteriori 9 anni e con regolazione del canone pregresso dovuto nel rispetto degli accordi precedenti fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.
2. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Dervio n. 9 del 23/01/2020 di approvazione dello schema di convenzione modificato e relativo alla concessione in uso di porzione dell'area identificata catastalmente al C.T. del Comune di Dervio – Sez. Der. – fg. 9 particella n. 2006.
3. Di prendere atto che, da una verifica catastale, è stato appurato che il traliccio ripetitore insiste effettivamente sulla particella catastale individuata al C.T. del Comune di Dervio – Sez. Der. – fg. 9 particella n. 2006 anziché sulla particella n. 1907.
4. Di dare atto che la nuova proposta risulta congrua nei termini e nelle condizioni economiche e pertanto conveniente per la Comunità Montana.
5. Di dare atto che la sottoscrizione del presente contratto di concessione è subordinata alla sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Dervio per la concessione in uso esclusivo dell'area sita in località Pratolungo identificata catastalmente alla particella n. 2006.
6. Di ritenere opportuno procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso di traliccio e subconcessione di porzione di terreno con la Società Inwit Spa alle nuove condizioni descritte.
7. Di autorizzare il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico, alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso di traliccio e subconcessione di porzione di terreno, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, siti in località Pratolungo in Comune di Dervio (LC), come in premessa richiamato.
8. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti favorevoli espressi con separata votazione, per dar corso rapidamente alla stipula del nuovo contratto al fine di garantire la pronta sottoscrizione del nuovo contratto con la Società Inwit Spa.





**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 18.02.2020
AD OGGETTO: UTILIZZO RIPETITORE IN VALVARRONE – CONTRATTO DI
CONCESSIONE CON INWIT SPA – APPROVAZIONE SCHEMA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, 18.02.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Ing. Davide Maroni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, 18.02.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mariarita Coppo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Canepari



IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 28 FEB. 2020 per quindici giorni consecutivi.

Barzio li

28 FEB. 2020

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano



CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PARTE DI TRALICCIO E SUBCONCESSIONE DI PORZIONE DI TERRENO

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, con sede in Via Fornace Merlo, Barzio (LC), C.F. e P.iva 01409210133, rappresentata in questo atto dal Sig. , , in qualità di , nato a (..) , il .././...., C.F. , domiciliata per la carica presso la sede legale della comunità, che agisce in nome e per conto della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, di seguito indicato come "concedente";

e

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di Eugenio Chiappetta nato a Torino (TO) il 10/01/1967, domiciliato per la carica in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come "cessionario" (o "INWIT"), di seguito congiuntamente le "Parti,

PREMESSO CHE

- a) in data 23/12/2015 è stato stipulato tra il Concedente ed INWIT, un contratto di concessione (di seguito il "Contratto Originario"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate (..) , il .././...., con n° .., e serie .., avente ad oggetto porzione del traliccio (per lo spazio necessario all'installazione dei supporti antenna) e porzione di terreno (per il posizionamento di un container/armadi per i relativi apparati) , sito nel Comune di Dervio, iscritto al N.C.E.U. di Dervio, Fg 671, Part. 1907, per l'installazione di una Stazione Radio Base;
- b) in data .././.... La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera ha stipulato con il Comune di Dervio un contratto di concessione avente ad oggetto l'area apparati di cui all'articolo a) ;
- c) sull'infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di Telecom-TIM e Vodafone S.p.A.;
- d) da una verifica catastale è stato appurato che il traliccio in parola insiste effettivamente sulla particella castale individuata al C.T. del Comune di Dervio – Sez. Der. – fg. 9 particella n. 2006 anziché sulla particella 1907;
- e) con la stipula del presente contratto (di seguito il "Contratto") le Parti intendono risolvere consensualmente ed in via anticipata, per come in effetti risolvono, a far data dalla firma del presente nuovo Contratto di Concessione, il Contratto Originario, in relazione al quale nulla è più dovuto da parte del Concessionario e intendono stipulare un nuovo contratto di concessione avente ad oggetto l'immobile di cui in lettera a) di premessa, come meglio identificato al successivo Art. 1 – Oggetto, avente efficacia dalla Data di Efficacia come di seguito definita;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – Oggetto

Il concedente, concede in uso al concessionario, che accetta porzione del traliccio (per lo spazio necessario all'installazione dei supporti antenna) e porzione di terreno (per il posizionamento di un container/armadi per i relativi apparati) , sito nel Comune di Dervio, iscritto al N.C.E.U. di Dervio, Fg 9, Part. 2006, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. b).

Il concedente, nella sua qualità di proprietario del traliccio, e concessionario del terreno dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del concessionario.

Le Parti espressamente prevedono che il presente contratto sarà opponibile ai terzi ex art. 1602 C.C. in virtù del quale gli acquirenti dell'immobile in oggetto subentreranno di diritto nei diritti e nelle obbligazioni del presente contratto.

A tal proposito, il concedente si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazioni o cessione dell'immobile stesso e garantisce al concessionario che i terzi acquirenti o cessionari dell'immobile

concesso proseguiranno nel rapporto contrattuale di concessione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite.

Resta inteso che la presente disposizione sarà applicabile anche laddove l'immobile concesso venga a qualunque titolo ceduto nell'ambito di un trasferimento d'azienda.

Le Parti espressamente pattuiscono che, nel caso in cui il concedente intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile concessa, spetterà al concessionario il diritto di prelazione.

Al riguardo il concedente si impegna ad interpellare il concessionario tramite comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il concessionario potrà esercitare il diritto di prelazione spettante gli entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Concedente.

Il concessionario dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile concesso con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della conduttrice nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del concessionario medesimo a titolo di dolo o colpa grave, con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

ART. 2 – Scopo della concessione

- 2.1 L'immobile sarà utilizzato dal concessionario per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il concedente prende atto che il concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il concessionario possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. Il concedente prende altresì atto che sulle Infrastrutture e negli spazi fisici dell'Immobile sono stati legittimamente installati, in esecuzione del Contratto Originario e risultano pertanto ivi insistenti, apparati di Telecom-TIM e Vodafone Italia spa e che, di conseguenza, la presenza di detti apparati non può determinare né determina alcun onere ulteriore a carico di Inwit e/o di Terzi e/o incremento alcuno del corrispettivo rispetto a quanto pattuito nel successivo Art. 5 – Canoni.
- 2.2 Il concessionario potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione, integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.
- 2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del concessionario.

ART. 3 – Durata

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili di ulteriori 9 (nove) previa stipulazione di un nuovo contratto tra le Parti.

La concessione inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Il concedente rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della Legge n. 392/78.

Le Parti espressamente prevedono che il concedente e i suoi aventi causa non potranno in alcun modo recedere anticipatamente dal presente contratto per nessuna causa o ragione anche se impreveduta o imprevedibile.

ART. 4 – Recesso del concessionario

Le Parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 5 – Canoni

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) comprensivo del gestore Vodafone S.p.A., suddiviso in 2 rate semestrali di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ciascuna da corrisondersi entro la prima decade di ogni semestre con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito, Filiale di (..), avente codice IBAN:

Paese	Check Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente

Il canone, sarà corrisposto previa presentazione di fattura (solo per i contratti soggetti ad IVA) che il concedente farà pervenire al concessionario in originale entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il semestre di riferimento e non oltre i 10 gg della prima decade del mese del semestre di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.

A partire dal 2° (secondo) anno di concessione, ovvero dal/./...., il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del concedente da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT. Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l'importo di canone da considerare è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), ovvero al canone annuale iniziale come determinato al primo comma del presente articolo.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 6 – Facoltà in capo al concessionario

Nell'ambito della fornitura e dell'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 2 il concessionario, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti.

Il Concessionario ha inoltre facoltà di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati esclusivamente a società afferenti e/o collegate a Telecom Italia Spa – TIM Spa senza alcun incremento del canone previsto all'art 5.

In caso di sublocazione, concessione in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte degli immobili locati a società diverse da quelle richiamate al precedente capoverso ed all'art. 5, il canone previsto verrà aumentato di € 1.000,00 (mille/00) annui per ogni società-operatore aggiuntivo/i. L'aumento decorrerà a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dei lavori di installazione della Società ospitata. Il Concessionario ha l'obbligo di preventiva comunicazione delle suddette sublocazioni e/o comodati e/o ospitalità.

ART. 7 – Manutenzione

Il concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del concedente.

Il concedente garantisce che l'immobile concesso è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del concedente, che manleverà il concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti dei terzi.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio in concedente concede al concessionario garanzie all'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

ART. 8 – Ripristino

Al termine della concessione il concessionario provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile concesso.

Il concedente si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal concessionario per l'effettuazione degli interventi di cui sopra. A maggior esplicitazione di detto impegno, il concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del concedente ai sensi del presente contratto.

ART. 9 – Riservatezza

Il concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario. Le disposizioni di cui al presente contratto produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.

ART. 10 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy

Per l'esecuzione del presente contratto non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

Qualora, ai fini del presente contratto, entrambe le Parti, in qualità di autonomo Titolare, raccolgano dati personali direttamente presso l'interessato o presso terzi, entrambe le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

ART. 11 – Codice etico e D.Lgs 231/01 e Anticorruzione

Il Concedente è a conoscenza che INWIT ha adottato e attua un Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e si impegna, durante l'esecuzione del presente Contratto, a rispettare (e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori) i principi etico-comportamentali enunciati nel Codice Etico e di Condotta, nei Principi di Comportamento e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Telecom Italia – TIM Spa, pubblicati sul sito istituzionale <http://www.inwit.it/governance/sistema-di-governance/codiceetico>, che il Concedente dichiara di aver letto e compreso e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Inoltre, il Concedente dichiara e garantisce che, durante l'esecuzione del presente Contratto si atterrà alle disposizioni del D.Lgs 231/01 (e sue successive modifiche e integrazioni) e, in generale, di qualunque legge o regolamento applicabile e si asterrà da qualsivoglia comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste nel D.Lgs 231/01.

Le Parti si impegnano a rispettare (e faranno in modo che i propri dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti rispettino) le vigenti norme in materia di anti-corruzione applicabili in relazione all'esecuzione del presente Contratto, compresi il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti d'America e il Bribery Act del Regno Unito e loro successive modifiche e integrazioni. In particolare, le Parti si impegnano a non promettere o concedere denaro o beni di valore – né direttamente, né indirettamente – a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o

avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo, allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa per sé e/o per l'altra Parte.

La violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, dando diritto alla Parte adempiente di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Parte adempiente anche per azioni da parte di terzi.

ART. 12 – Variazioni al testo del Contratto

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

ART. 13 – Clausole fiscali e registrazione del contratto

Qualora il concedente sia un soggetto privo di partita IVA, oppure sia un soggetto titolare di partita IVA ma l'immobile sia accatastato come ad uso civile abitazione (categorie da A/1 ad A/9 e A/11) il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Concessionario in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, con oneri ripartiti a carico del Concessionario.

Art. 14 – Domicili contrattuali

A tutti gli effetti del presente Contratto le parti eleggono domicilio in:

Il concedente: al domicilio indicato;

Il concessionario: al seguente indirizzo operativo: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano (MI)

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C..

_____ li ____/____/_____

Il Concessionario

Il Concedente